



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 295/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69507** depositato il 27.03.2024, proposto da **C. S.**, nato OMISSIS (c.f.: OMISSIS), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonino Campisi e dall'Avv. Paolo Sirugo, c.f.: SRGPLA85D30A522O, entrambi del Foro di Siracusa, elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia-, con sede in Palermo (PA), Via Filippo Cordova 76 – pec: antonino.campisi1980@avvocatisiracusa.legalmail.it paolo.sirugo@avvocatisiracusa.legalmail.it;

CONTRO

FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2e, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pistone Nascone, giusta procura speciale in atti; nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 10.09.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo, il ricorrente ha richiesto a questa Corte, fra l'altro, di *“ritenere e dichiarare che il sig. C. S. ha diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, computando anche il periodo del servizio militare regolarmente riscattato, in quanto costituisce un elemento retributivo riconosciuto alla generalità dei dipendenti; Ritenere e dichiarare la responsabilità del Fondo Pensioni Sicilia per il ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico al ricorrente e il diritto di quest'ultimo a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti”*.

II. A fondamento della domanda, così formulata, il ricorrente espone:

a) che, già dipendente della P.A., veniva collocato a riposo con decorrenza dall'01.10.2015 e che, in tale prospettiva, il Fondo intimato ha avuto modo di acclarare, in sede istruttoria, le risultanze del suo stato matricolare nonché i servizi e gli atti tutti acclusi al relativo fascicolo personale. In base ad essi:

- con D.A. n. 739 del 06.12.1986, registrato alla Corte dei conti il 20.02.1987, egli era stato nominato, con decorrenza 01.06.1985, nella qualifica di Assistente Amministrativo, prendendo effettivo servizio l'01.06.1985;

- con D.D.G. n. 2768 del 16.03.2004, vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza il 14.04.2004 al n. 427, con decorrenza 01.12.200, egli era

stato collocato nella categoria D4;

- di essere stato quindi collocato, con decorrenza 15.12.2015, in posizione economica D6;

b) che, in base alla documentazione in possesso dell'Ufficio preposto, il suo servizio utile ai fini di quiescenza (nel complesso pari ad AA 37, MM 9 e GG 26) è stato determinato come da D.D.S. n. 351 dell'01.02.2019 comunicatogli unitamente al D.D.S. 383 del 03.02.2016;

c) che, per l'effetto, il Fondo Pensioni Sicilia, con il citato Decreto del 03.02.2016, lo ha collocato in quiescenza e lo ha cancellato dai ruoli regionali, attribuendogli una pensione diretta di € 33.626,23 al lordo, oltre la tredicesima mensilità e l'indennità di contingenza in misura di legge;

d) che, con atto del 24.06.2019 prot. 21117, il Fondo intimato gli ha notificato il D.D.S. n. 3626 del 18.12.2018 relativo alla liquidazione della indennità di buonuscita – determinata al lordo in € 115.418,66 – in relazione ad anni 35 di servizio riconosciuti utili, senza riconoscere, però il periodo di riscatto del servizio militare, sebbene quest'ultimo fosse stato regolarmente da lui riscattato, dietro pagamento del corrispondente contributo, dal sig. C. come emerge dal D.A. n. 2019 del 07.07.1992: atto, questo, nel quale si legge che *"..è accordato il riscatto agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita dei servizi...di seguito indicati:" ovvero del Servizio Militare dal 10.10.1973 al 30.11.1974 per un totale di anni 1 mesi 1 e giorni 21"*;

e) che l'errore di dell'indennità di buonuscita, la quale non ricomprendeva il periodo del servizio militare regolarmente riscattato, è stato

segnalato in via stragiudiziale, senza che ne sia seguita alcuna risposta dal

Fondo intimato;

f) che, peraltro, il trattamento pensionistico non è stato interamente erogato in favore del sig. C., facendo sorgere in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, per quanto rientrante della potestà iudicandi di questa Corte, al risarcimento del danno patrimoniale, meglio consistente nelle perdite economiche subite dal ricorrente a causa del comportamento dell'amministrazione convenuta ed in particolare nella diminuzione del valore del suo credito dovuto al ritardo.

III. In data 29.08.2024, si è costituito il Fondo convenuto eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questa Corte a proposito della domanda giudiziale afferente all'indennità di buonauscita; in subordine, l'inammissibilità del ricorso ex art. 153 per genericità laddove esso, in qualche imprecisato modo, afferisse anche a pretese relative al trattamento pensionistico in senso proprio; in ogni caso, l'infondatezza del ricorso alla stregua della dinamica procedimentale osservata dal Fondo – oggetto di documentata ricostruzione in memoria – nell'erogazione del trattamento di quiescenza spettante, la quale esclude ogni apprezzabile ritardo.

IV. Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza, soffermandosi, in particolare, sull'esito della controversia discendente dalla produzione in atti, ad opera del Fondo intimato, del Decreto di riconoscimento del trattamento di pensione in favore del ricorrente n. 5232/2015, il quale dà atto della valorizzazione ai fini pensionistici del

servizio militare.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda del ricorrente, tesa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita per le ragioni ampiamente descritte in narrativa, è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice contabile delle pensioni. La controversia, per converso, è attratta alla potestas iudicandi del G.O. che espressamente si indica quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 17 c.g.c. anche ai fini dell'eventuale riassunzione/prosecuzione del giudizio. In questo senso, infatti, è granitico l'orientamento del Giudice del riparto nonché quello di questa Corte (SS. UU, sent. n. 11849 del 9.6.2016; cfr., altresì, C. conti, Sez. Giur. per la Regione Calabria, n. 199/2021 cui si opera rinvio ex art. 17 all. 2 al d.lgs. 174/2016; cfr., altresì, SS.UU., nn. 25039/2013 e 10455/2008).

2. Ad ammettere inoltre che, attraverso il mezzo introduttivo, il ricorrente abbia coltivato pretese pensionistiche o, a queste ultime connesse come nel caso del ventilato danno da ritardo, esso deve dirsi infondato per difetto di prova sia in relazione ai fatti costitutivi della domanda (neppure genericamente allegati) sia in relazione alla consistenza del preteso pregiudizio patito (utile, sul punto, è il richiamo al rigoroso, ma costante indirizzo, del G.A. in tema di onus probandi relativo all'invocato risarcimento del danno da ritardo: TAR, Lazio, Roma, sent. 8228/2017; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, n. 418/2017; Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 02 maggio 2011,

n. 1111). In questa direzione, d'altronde, deve concludersi in base alla piattaforma processuale in atti nonché all'esito della disamina della compiuta e documentata replica contenuta nella memoria di parte convenuta. Il Fondo, in linea con la documentazione in atti, osserva in termini condivisi che il trattamento pensionistico diretto conferito al ricorrente, ai sensi dell'art. 52 commi 1 e 4 della L.R. N. 9/2015, avviene in via provvisoria con il D.D.S. N. 383 del 3 febbraio 2016 e in via definitiva con il D.D.S. N. 351 dell'1/02/2019. Ora, rispetto alla formazione del primo dei due decreti citati, l'operato appare sostanzialmente rispettoso del termine di 60 gg., previsto dalla fonte regolamentare applicabile ratione temporis (all. 8 alla memoria) e decorrente dalla ricezione schema di decreto (avvenuta con nota prot. n. 169512 del 16 dicembre 2015, all. 9); il secondo decreto, per converso, ha confermato l'importo del trattamento pensionistico diretto conferito in via provvisoria nell'anno 2016 senza apportarvi variazione quantitativa. Il ricorrente, peraltro, non consta abbia coltivato in merito atti di diffida che, in tesi, avrebbero potuto accelerare – ove mai ciò fosse doveroso – l'adozione/erogazione del trattamento di quiescenza: evenienza che rileva ai fini dell'art. 1227 c.c. per escludere, in fattispecie, la fondatezza della domanda. Inoltre, il Decreto di riconoscimento del trattamento di pensione in favore del ricorrente n. 5232/2015 dà conto della valorizzazione ai fini pensionistici del servizio militare, sicché la domanda di parte ricorrente si rivela immeritevole di seguito anche per tale fondante ragione.

3. Le spese di giustizia possono formare oggetto di integrale compensazione, considerata, per un verso, la natura di pronunzia di rito (art.

31 c.g.c.) della declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione che avvince parte della domanda. Per la parte della domanda dichiarata infondata, militano a favore della compensazione delle spese di giudizio, sia la parziale novità delle questioni giuridiche trattate, sia la ragionevole misconoscenza del ricorrente della fonte regolamentare che governava il procedimento di competenza del Fondo, sia, da ultimo, l'impossibilità di accreditare che il ricorrente abbia avuto conoscenza del citato Decreto n. 5232/2015 in epoca anteriore dalla sua produzione in giudizio ad opera del FONDO. Per tale provvedimento, difetta invero la prova della comunicazione individuale.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara, nei sensi di cui in motivazione, in parte inammissibile il ricorso per essere attratta la controversia alla cognitio del G.O. che si indica ai sensi dell'art. 17 c.g.c. come plesso giurisdizionale munito di potestas iudicandi;
- dichiara infondato, nel resto, il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **10.09.2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

